

(N. 924)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1950

**Concessione di un contributo annuo di lire 8.000.000**  
a favore dell'Istituto per gli Studi di politica internazionale di Milano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne l'approvazione del contributo ordinario che lo Stato annualmente elargisce all'Istituto per gli Studi di politica internazionale di Milano.

La concessione del contributo comporta, per l'esercizio finanziario 1949-50, una spesa di 8 milioni di lire, già iscritta al capitolo n. 84 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Questa elargizione ordinaria a favore dell'Istituto per gli Studi di politica internazio-

nale, si presenta in questi anni tanto più utile in quanto l'Istituto stesso versa in una situazione finanziaria che risente ancora dei sensibili perturbamenti intervenuti durante e dopo la guerra. Tale sfavorevole situazione, che non permette all'I. S. P. I. di far fronte agli impegni più urgenti, comporta la necessità, per la suddetta istituzione, di ritornare alla sua normale attività, facendo fronte alle spese occorrenti con un valido e pronto aiuto finanziario da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 8.000.000 per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1949-50 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

La legge 17 agosto 1941, n. 956, ed il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956, sono abrogati nella parte concernente la misura e la durata del contributo.